

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.307

del 01.07.2004

O G G E T T O

Dipendente Panunzio Angela Palma. Istanza di inquadramento giuridico ed economico nella ex 6[^] q.f. quale "Assistente all'Infanzia" per un periodo determinato di tempo.

L'anno duemilaquattro, il giorno uno del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso - Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 6.7.2004

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'istanza pervenuta all'Ente in data 13.03.2003 prot. n.11758, con la quale la Sig.ra Panunzio Angela Palma, dipendente di ruolo del Comune di Molfetta con la qualità di "terminalista", cat. B3, attualmente in servizio presso il Settore Demografia, fece istanza per ottenere il riconoscimento della ex 6^a qualifica funzionale per il periodo di tempo in cui aveva svolto le mansioni di "assistente all'infanzia, cioè in esecuzione della sentenza n.339/01 del Consiglio di Stato;
- Nell'istanza la dipendente precisava che:
 - 1. di aver espletato servizio a tempo determinato, in qualità di Assistente all'infanzia dal 22.11.1982 al 20.03.1983 e dal 26.03.1984 al 24.06.1984;
 - 2. di essere stata assunta, a tempo indeterminato, in data 25.06.1984, in quanto vincitrice di concorso pubblico, in qualità di Assistente all'infanzia;
 - 3. in data 22.12.1988 su istanza della scrivente, la Giunta Municipale con deliberazione n.3157 disponeva il cambio delle mansioni per inidoneità fisica, inquadrandola nella corrispettiva qualifica del ruolo amministrativo;
- Rilevato che l'Ufficio Personale, con nota in data 01.04.2003 prot. n.15026, respingeva la succitata istanza opponendo la non estensione delle decisioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 24 della legge n. 144/99 e dell'art. 23 della legge 448/01;
- Con propria delibera n.50 del 12.02.2004, la G.C. - vista la relazione del Funzionario dell'Unità Autonoma Affari Legali allegata alla proposta deliberativa, che espone la tendenza interpretativa fatta propria dal Collegio di Conciliazione di Bari nell'analogo contenzioso "Colaluce" secondo la quale il riconoscimento non opererebbe in esecuzione della nota sentenza n.339/01, ma in esecuzione di un provvedimento amministrativo (delibera di C.C. n.38 in data 125.03.1990), già di riconoscimento della 6^a q.f., poi sospeso nella sua efficacia dal ricorso al C.d.S. da parte della C.C.F.L., reintrodotta in vigore dalla sentenza n.339/01 che ha respinto il ricorso della C.C.F.L. - si dichiarava d'accordo in linea di massima sulla interpretazione testè indicata, delegando l'Ass. Ancona a predisporre la proposta finale e trasmetterla alla G.C.;
- Vista la nota del 14 giugno 2004, con la quale il Capo Settore Economico Finanziario, ha trasmesso i prospetti di determinazione della spesa, predisposti dall'U.O. Contabilità del Personale, concernenti l'inquadramento della dipendente in oggetto nella 6^a qualifica funzionale, con effetto dall'1.1.1983, data di vigenza del C.C.N.L. approvato con D.P.R. n. 347/1983, relativamente ai seguenti periodi di servizio prestati in qualità di assistente all'infanzia:
 - dal 1° gennaio 1983 al 20.03.1983 non di ruolo a tempo determinato,
 - dal 26 marzo 1984 al 23 giugno 1984 non di ruolo a tempo determinato,
 - dal 25 giugno 1984 al 09.02.1989 di ruolo a tempo indeterminato.", dai quali si rileva un esborso complessivo di € 7.503,60 di cui € 5.550,82 da versare in favore della Panunzio ed € 1.952,78 equivalenti ad oneri a carico dell'Ente;

- Ritenuto di approvare la detta soluzione, fissando termine per la liquidazione, in unica soluzione, al 30 novembre 2004, demandando all'Ufficio Legale e alla Ragioneria i relativi adempimenti;
 - Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000, essendo il parere di regolarità contabile irrilevante;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui alle premesse, di approvare la soluzione della controversia instaurata dalla Sig.ra Panunzio Angela Palma c/ il Comune di Molfetta, prevedendo (come determinato dall'U.O. Contabilità del Personale) un esborso, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2004, di complessivi € 7.503,60 di cui € 5.550,82 da versare in favore della Panunzio ed € 1.952,78 equivalenti ad oneri a carico dell'Ente;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è Dr. Pasquale la Forgia;
- 3) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. n. 267/2000.
- 4) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Legale, all'Ufficio Personale e all'Ufficio Contabilità del Personale.